

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Sommario

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 3 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 4 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 5 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 6 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 7 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 8 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 9 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 10 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 11 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 12 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 13 INSERIMENTO DEL CAPO I BIS AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 14 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 75 BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 15 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 75 TER DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 16 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 75 QUINQUIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 17 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 88 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 33/2012

ART. 18 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<3 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

- a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 3;
- c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole: <<la concessione dell'incentivo>> sono inserite le seguenti: <<e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4>> e le parole: <<è subordinata>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono subordinati>>;
- b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: <<75 bis>> sono aggiunte le seguenti: <<comma 2, lettera a)>>;
- c) al comma 7 le parole: <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d)>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Intensità dell'aiuto)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

- a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 40 e per la successione d'impresa di cui all'articolo 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;
- b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento;
- c) per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 65 per cento;
- d) degli incentivi di cui all'articolo 75 bis a favore delle società di servizi o del CATA, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 5, lettera a);
- b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 5, lettera b);
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
- b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 5 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è aggiunto il seguente

<< 1 ter. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 5, le parole: <<nove mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici mesi>>;
- b) alla lettera a bis) del comma 5 le parole: <<i centri>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società di>>;
- c) dopo la lettera a) del comma 7 è aggiunta la seguente: <<a bis) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<i centri servizi e il CATA>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società di servizi o il CATA>>;
- b) la lettera d ter) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
<< d ter) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:
 - 1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);
 - 2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);
 - 3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);
- c) dopo la lettera d ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:
<<d quater) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:

- 1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);
- 2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) ed c).>>;
- d) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<alla manifestazione fieristica>> sono abrogate.

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<nove mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici mesi>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<d bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, comma 1, lettera c) e comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell'allegato D al presente regolamento.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, le parole: <<lettere a), c) e d),>> sono abrogate.

Art. 11 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<< a bis) incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis;>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012, le parole: <<comma 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>.

Art. 13 inserimento del Capo I bis al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo I del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<< CAPO I BIS

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

Art 29 bis

(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.

3. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA;
- b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

Art 29 ter

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 29 bis, comma 3 quali, a titolo esemplificativo:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili e opere edili;
- c) scorte di magazzino e materiali di consumo;
- d) beni usati e in leasing;
- e) spese di noleggio;
- f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- g) canoni di manutenzione e assistenza;
- h) spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art 29 quater

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 20.000,00 euro.

Art. 14 modifiche all'articolo 75 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 75 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: <<la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<di eventi informativi e>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette:
 - a) all'organizzazione ed alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero;
 - b) organizzazione e realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche di interesse per il comparto produttivo artigiano.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: <<75 bis>> sono aggiunte le seguenti: <<comma 2, lettera a)>>, la parola: <<dalla>> è sostituita dalla seguente: <<dalle>> e alla fine, le parole: <<per l'organizzazione e realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 75 bis, comma 2>> sono soppresse;
- b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: <<del costo complessivo>>, sono aggiunte le seguenti: <<calcolate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d bis)>>;

c) alla lettera f) del comma 1, le parole: <<il centro servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società di servizi>>;

d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b), sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società di servizi o dal CATA:

a) spese per il personale per l'organizzazione, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue e la realizzazione, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue, di convegni, incontri e seminari mirati, calcolate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d bis);

b) spese per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;

c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;

d) l'IVA qualora costituisca un costo non deducibile.

1 ter. Per la realizzazione degli eventi informativi, le società di servizi o il CATA mettono a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature. Sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari esclusivamente nei casi in cui si svolgano in località nelle quali il CATA o le società di servizi non dispongano di idonee sedi.>>;

e) al comma 2, le parole: <<dei centri servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle società di servizi>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<I centri servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le società di servizi>>;

b) al comma 2, dopo le parole: <<dei servizi>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera a)>>;

c) all'alinea del comma 3, le parole: <<ai centri servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle società di servizi>>;

d) alla lettera b) del comma 3, le parole: <<dal centro>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla società di>>;

e) la lettera d) del comma 3 è soppressa;

f) al comma 4, le parole:<<Il centro>> sono sostituite dalle seguenti: <<La società di>>.

Art. 17 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: <<e all'attività informativa>> sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 18 norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2018, le spese sostenute per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis e per gli eventi informativi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b) sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Art. 19 entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE